



REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di creatrice d'abbigliamento/creatore d'abbigliamento ¹

del (data)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale sono specializzati nella produzione di capi individuali su misura, tenendo conto delle esigenze e delle necessità poste sul capo d'abbigliamento. Essi svolgono attività come consulenza, ricerca, analisi delle tendenze, design, visualizzazione, calcolo, pianificazione del lavoro e produzione di capi di alta qualità.

Creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale lavorano negli atelier di couture e nei negozi specializzati per la produzione di capi individuali su misura, nelle sartorie teatrali e negli atelier per i capi d'abbigliamento tradizionale in costume o in pelliccia. È inoltre possibile lavorare nel commercio e nell'industria dell'abbigliamento. Essi svolgono una funzione manageriale o supportano la direzione operativa.

1.22 Principali competenze operative

Creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale progettano, creano e producono capi sofisticati e di alta qualità su misura, nelle seguenti specializzazioni:

- Abbigliamento donna
- Abbigliamento uomo
- Abbigliamento da teatro
- Abbigliamento tradizionale

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

- Abbigliamento in pelliccia.

Essi

- consigliano i clienti e gli altri committenti o la direzione responsabile dei costumi sulle tendenze, le possibilità di implementare i requisiti e le specifiche, le proprietà di vestibilità, i materiali, la cura, i colori e l'effetto dei capi;
- ne identificano le proprietà ecologiche, sociali e sanitarie e vanno incontro alle richieste speciali dei clienti, committenti e/o responsabili dei costumi;
- visualizzano le loro idee per i capi d'abbigliamento e usano gli strumenti di presentazione per comunicare in modo convincente con clienti, committenti e responsabili dei costumi;
- calcolano i costi dei materiali e della manodopera, determinano i costi dei capi e preparano i preventivi;
- pianificano la produzione dei singoli capi e si procurano i materiali e gli strumenti ausiliari in base a criteri economici ed ecologici e alle specifiche operative;
- trasformano i materiali in capi d'abbigliamento di alta qualità su misura;
- organizzano e ottimizzano i processi operativi e forniscono le infrastrutture necessarie nell'atelier di creazione dell'abbigliamento o nel laboratorio di sartoria teatrale;
- dirigono i collaboratori nell'atelier di creazione d'abbigliamento o nel laboratorio di sartoria teatrale e contribuiscono attivamente allo sviluppo del team in qualità di specialisti;
- comunicano in modo appropriato con i clienti, committenti / responsabili dei costumi, dipendenti e fornitori;
- utilizzano in modo mirato e abilmente gli strumenti di lavoro contemporanei nella loro attività per una pianificazione ed elaborazione efficiente degli ordini.

1.23 Esercizio della professione

Le creatrici d'abbigliamento e i creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale progettano, producono e modificano capi su misura secondo il modello e i desideri individuali dei clienti e dei committenti/responsabili dei costumi

Gestiscono l'ordine dall'inizio fino al singolo capo d'abbigliamento finito e si assicurano che il lavoro a loro affidato sia elaborato in modo efficiente. Inoltre, si tengono aggiornati sugli ultimi sviluppi dell'industria dell'abbigliamento e perfezionano costantemente la propria formazione.

Le creatrici d'abbigliamento e i creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale sono ambasciatori attivi e competenti dell'abbigliamento individuale su misura. Una consulenza professionalmente convincente e competente alla clientela e l'esecuzione di alta qualità dei lavori costituiscono la base per l'ulteriore sviluppo di successo di un negozio specializzato nel settore dell'abbigliamento o di una sartoria teatrale.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura

Con le loro competenze professionali, le creatrici d'abbigliamento e i creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale forniscono un contributo decisivo all'uso sostenibile e rispettoso delle risorse per l'abbigliamento nell'interesse della società e della natura. Essi implementano sia le tendenze della moda individuale che l'abbigliamento per usi e costumi culturali.

Le creatrici d'abbigliamento e i creatori d'abbigliamento con attestato professionale federale identificano le aspettative della loro clientela in campo ecologico, sociale e sanitario e sostengono il principio della lunga durata dei capi d'abbigliamento, utilizzando materiali di alta qualità ed ecologicamente sostenibili. Sono consapevoli dei problemi del commercio equo e solidale e scelgono i loro fornitori anche in base a criteri ecologici. Questo assicura la sostenibilità lungo la catena del valore nell'industria dell'abbigliamento.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Comunità d'interessi per la formazione professionale di creatrici/creatori d'abbigliamento (IBBG)

- Unione svizzera dei mestieri della moda (USMM).

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame.

Essa è composta da:

- tre membri di IBBG
- tre membri dell'USMM

I membri sono nominati dalle organizzazioni del mondo del lavoro per un periodo di quattro anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;

- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) l'indicazione della specializzazione;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)²

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità di creatrice d'abbigliamento/creatore d'abbigliamento oppure di un attestato equivalente riconosciuto;
- e
- b) può attestare almeno due anni di esperienza professionale di cui un anno nel campo di specializzazione scelto di impiego di 100% fino al termine d'iscrizione.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 anziché la consegna tempestiva e completa del concetto di realizzazione e della documentazione del progetto.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici. I candidati ammessi all'esame ricevono l'incarico per il lavoro di progetto insieme alla decisione di ammissione.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno otto candidati soddisfano i requisiti di ammissione o almeno ogni due anni.

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati per iscritto almeno sei settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a due mesi prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- maternità;
 - malattia e infortunio;
 - lutto nella cerchia ristretta;
 - servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- utilizza ausili non autorizzati;
 - infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali motivati, al massimo uno dei periti può essere stato attivo quale docente durante i corsi di preparazione del candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1. Progetto di lavoro abbigliamento su misura		allestito in anticipo	2
1.1 Confezione/artigianato (verifica delle tappe)	pratico/orale	2 ore	
1.2 Documentazione del progetto	scritto	allestito in anticipo	
1.3 Presentazione del lavoro di progetto incl. indumento finito	orale	15 min.	
1.4 Colloquio professionale	orale	30 min.	
2. Conoscenze professionali applicate	pratico/scritto	4 risp. 6 ore *	1
3. Realizzazione di cartamodelli con CAD	pratico	4 ore	1
4. Economia aziendale	scritto	1.5 ore	1
Totale		12 ore 15 min. risp. 14 ore 15 min.	

* La parte d'esame 2 «Conoscenze professionali applicate» dura 4 ore nelle specializzazioni abbigliamento uomo e abbigliamento tradizionale, 6 ore nelle specializzazioni abbigliamento donna, abbigliamento da teatro e abbigliamento in pelliccia.

Parte d'esame 1: Progetto di lavoro abbigliamento su misura

Nell'ambito della parte d'esame 1, un capo d'abbigliamento su misura della specializzazione selezionata viene progettato e fabbricato in modo indipendente secondo il compito e si prepara una documentazione di progetto corrispondente. Il processo di produzione deve essere strutturato in diverse tappe.

Il lavoro di progetto dura 16 settimane. Sulla base dell'incarico inviato con l'invito all'esame, il candidato presenta un concetto di realizzazione 12 settimane prima dell'inizio dell'esame. Il concetto di realizzazione viene rivisto dagli esperti e il candidato riceve un feedback in merito 10 settimane prima dell'inizio dell'esame.

Le competenze professionali esaminate in questa parte sono menzionate nei seguenti campi di competenze operative:

- Sviluppo di soluzioni di abbigliamento per clienti e committenti / responsabili dei costumi (CCO A)
- Realizzazione di indumenti su misura per clienti e committenti / responsabili dei costumi (CCO B)
- Organizzazione dei processi operativi (CCO D)

Le competenze vengono testate nel quadro di quattro punti d'esame:

Posizione 1.1: Confezione/artigianato (verifica delle tappe) (pratico/orale)

Le abilità artigianali relative alla produzione dell'indumento su misura, così come la procedura e il progresso, sono testati durante una verifica delle tappe per due ore 3-5 settimane prima dell'inizio dell'esame. Le fasi di lavoro specificate per ogni specializzazione devono essere completate al momento della verifica della tappa. A seconda della specializzazione, l'esame si può svolgere a livello decentrato, sul posto di lavoro, o anche a livello centrale nella sede di esame.

Dopo la revisione delle tappe, il capo d'abbigliamento personalizzato viene completato autonomamente fino alla presentazione del lavoro di progetto..

Posizione 1.2: Documentazione del progetto (scritto)

La documentazione di progetto va preparata nel corso di 14 settimane secondo le specifiche della commissione d'esame e deve essere presentata 2 settimane prima dell'inizio dell'esame. I candidati devono documentare continuamente per iscritto e in modo descrittivo i passi più importanti relativi al loro progetto di lavoro Abbigliamento su misura. In questo modo, dimostrano di essere in grado di elaborare un ordine nel settore dell'abbigliamento su misura in modo pratico e autonomo, così come di saper sviluppare e pianificare soluzioni/progetti.

Posizione 1.3: Presentazione (orale)

I candidati presentano il loro lavoro di progetto (domande, contenuto, procedura, risultati, adattamento, taglio originale) usando mezzi ausiliari appropriati. Il capo d'abbigliamento finito viene presentato al/alla cliente.

Posizione 1.4: Colloquio professionale (orale)

Questo punto include un discorso tecnico sul lavoro di progetto. Nel processo, i candidati commentano le domande riguardanti il lavoro di progetto scelto, la procedura e i risultati, così come altri argomenti relativi all'abbigliamento su misura (campi di competenze operative A, B, D).

Parte d'esame 2: Conoscenze professionali applicate (pratico e scritto)

Questa parte dell'esame comprende prove pratiche e scritte su varie tematiche professionali nel campo dell'abbigliamento su misura, a seconda della specializzazione scelta.

Le competenze professionali esaminate in questa parte sono menzionate nei seguenti campi di competenze operative:

- Sviluppo di soluzioni di abbigliamento per clienti e committenti / responsabili dei costumi (CCO A)
- Realizzazione di abbigliamento su misura per clienti e committenti / responsabili dei costumi (CCO B)

Parte d'esame 3: Realizzazione di cartamodelli con CAD (pratico)

Questa parte d'esame comprende i seguenti compiti:

- Modificare i tagli di base con il CAD secondo l'illustrazione fornita
- Verificare le proporzioni

Le competenze professionali esaminate in questa parte sono menzionate nei seguenti campi di competenze operative:

- Realizzazione di indumenti su misura per clienti e committenti/ responsabili dei costumi (CCO B)

Parte d'esame 4: Economia aziendale (scritto)

Questa parte d'esame consiste in una prova scritta con domande nozionistiche e mini-casi su vari temi professionali come organizzazione e gestione, promozione delle vendite, finanza e contabilità.

Le competenze professionali esaminate in questa parte sono menzionate nei seguenti campi di competenze operative:

- Attuazione di misure di marketing (CCO C)
- Organizzazione di processi operativi (CCO D)

Informazioni dettagliate in merito alle singole parti di esame sono descritte nelle direttive di questo regolamento d'esame.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se:
- a) la nota complessiva è almeno 4.0;
 - b) la nota della parte d'esame 1 è almeno 4.0;
 - c) non più di una nota di una parte d'esame è inferiore a 4.0;
 - d) nessuna nota di una parte d'esame è inferiore a 3.5;
 - e) nessuna nota di una posizione della parte d'esame 1 è inferiore a 3.0.

- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- non si ritira entro il termine previsto;
 - si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- Creatrice d'abbigliamento/creatore d'abbigliamento con attestato professionale federale**
Bekleidungsgestalterin/Bekleidungsgestalter mit eidgenössischem Fachausweis
Créatrice de vêtements/créateur de vêtements avec brevet fédéral
- Per la versione inglese si usa la dicitura:
Fashion Technologist, Federal Diploma of Higher Education.
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive³, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 30 maggio 2016 concernente l'esame di professione di creatrice d'abbigliamento/creatore d'abbigliamento è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 30 maggio 2016 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2025.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 01.01.2023.

³ «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFP et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Organizzazione del mondo di lavoro

Comunità d'interessi per la formazione professionale di creatrici/creatori d'abbigliamento (IBBG)

Olten, (Data)

Hans Luginbühl
Presidente

Georg Berger
Direttore

Unione svizzera dei mestieri della moda (USMM)

Toffen, (Data)

Claudia Stäheli
Presidentessa

Ursula Remund
Direttrice

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua